



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Direzione di Area Assistenza istituzionale

Prima Commissione

Affari istituzionali, programmazione, bilancio

Parere referente

Proposta di legge n. 48

Al Presidente del Consiglio regionale

- e Ai Consiglieri regionali
p.c. Al Segretario generale del Consiglio regionale
Alla Commissione di Controllo
Al Consiglio delle Autonomie locali
Alla Commissione Pari opportunità
Alla Conferenza permanente delle Autonomie sociali
Al Direttore generale della Giunta regionale
Ai Direttori delle Direzioni della Giunta regionale
Ai Responsabili dei Settori di attività legislativa e giuridica della Giunta regionale

Disposizioni sui territori montani. Modifiche alla legge regionale 68/2011

In sede referente

Seduta del 15 settembre 2026

Favorevole

A maggioranza

Consiglieri	gruppo	deleghe	presente	favorevole	contrario	astenuato
Salotti Vittorio	CR		☒	☒	☐	☐
La Porta Chiara	FdI		☐	☐	☐	☐
Bezzini Simone	PD		☒	☒	☐	☐
Dika Bernard	PD		☒	☒	☐	☐
Mazzeo Antonio	PD	Melio Iacopo	☒	☒	☐	☐
Fantozzi Vittorio	FdI		☒	☐	☐	☒
Ferri Jacopo Maria	FI		☒	☐	☐	☒

Pareri esaminati	Reg. int.	favorevole	contrario	condizionato	non espresso	non richiesto
istituzionale obbligatorio I Comm.	art. 46	☐	☐	☐	☐	☒
preventivo Commissione Controllo	art. 65	☐	☐	☐	☐	☒
obbligatorio CAL	art. 68	☒	☐	☐	☐	☐
osservazioni CRPO	art. 71	☐	☐	☐	☒	☐
obbligatorio COPAS	art. 75	☐	☐	☐	☐	☒
secondario XXX Comm.	art. 44	☐	☐	☐	☐	☒

Istruttoria

scheda di legittimità	con rilievi	☐	senza rilievi	☒				
scheda fattibilità	con rilievi	☐	senza rilievi	☒				
attestazione copertura finanziaria	acquisita	☐	non richiesta	☒				
approvato con modifiche	titolo	☐	testo	☐	drafting	☒	sostanziali	☒
proposta di risoluzione collegata	☐							

La funzionaria EQ
Riccarda Casini



RICCARDA CASINI
16.09.2026 09:25:08
GMT+02:00

Il direttore
Cecilia Tosetto



MARIA
CECILIA
TOSETTO
16.09.2026
10:42:46
GMT+02:00

Proposta di legge **n. 48**

Disposizioni sui territori montani. Modifiche alla legge regionale 68/2011

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1 - Disposizioni sui territori montani. Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011

Art. 2 - Soppressione della definizione di comuni con territorio classificato parzialmente montano.
Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

Art. 3 - Modifica del riferimento normativo dell'allegato B della l.r. 68/2011

Art. 4 - Clausola di neutralità finanziaria

Art. 5 - Entrata in vigore

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge **12 settembre 2025, n. 131** (Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane);

Visto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri **11 maggio 2026, n. 121** (Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, **in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131**);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta dell' 11 settembre 2026;

Considerato quanto segue:

1. **è necessario adeguare la l.r. 68/2011 alle sopravvenute disposizioni statali concernenti la classificazione dei comuni montani individuati nell'allegato del d.p.c.m. 11 maggio 2026, n. 121;**
2. **è opportuno prevedere anche una classificazione dei territori montani ai fini dell'attuazione delle politiche regionali, assumendo come parametro di riferimento altresì la precedente**

classificazione statale determinata ai sensi dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani).

Approva la presente legge

Art. 1

Disposizioni sui territori montani.
Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 83 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) è sostituito con il seguente:
“1. Sono comuni montani quelli elencati **nell'allegato del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2026, n. 121 (Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131)**”.
2. Il comma 2 dell'articolo 83 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 è sostituito con il seguente:
“2. L'allegato B alla presente legge indica il territorio dei comuni classificato in tutto o in parte montano ai fini dell'attuazione delle politiche regionali.”.

Art. 2

Soppressione della definizione di comuni con territorio classificato parzialmente montano.
Modifiche all'articolo 90 della l.r. 68/2011

1. La lettera c), del comma 7, dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituita con la presente:
“c) popolazione residente in territorio montano dei comuni di cui all'articolo 83, comma 1, partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;”.
2. La lettera e), del comma 7, dell'articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituita con la presente:
“e) estensione del territorio montano dei comuni di cui all'articolo 83, comma 1, partecipanti all'unione, come risultante dai dati ISTAT;”.

Art. 3

Modifica del riferimento normativo dell'allegato B della l.r. 68/2011

1. Nelle tabelle dell'allegato B alla l.r. 68/2011 le parole: “Territorio montano ai sensi della legislazione statale” sono sostituite con le seguenti: “Territorio montano precedentemente classificato ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991”.

Art. 4

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alle stesse si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza

pubblica.

Art. 5
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Proposta di legge n. 48

Disposizioni sui territori montani. Modifiche alla legge regionale 68/2011

Relazione illustrativa

Il carattere di montanità di un comune era stato definito dalla legge 25 luglio 1952, n. 991 recante "Provvedimenti in favore dei territori montani". Venivano definiti "montani" i comuni posti per almeno l'80 per cento della loro superficie al di sopra dei 600 metri di altitudine sul livello del mare, quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non risultasse minore di 600 metri e nei quali il reddito imponibile medio per ettaro non superasse le 2.400 lire (in base ai prezzi del 1937-1939). Per "comuni parzialmente montani" venivano considerati quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e quella superiore del territorio comunale non fosse minore di 600 metri.

La Commissione censuaria centrale, istituita presso l'allora Ministero delle Finanze, fu dunque incaricata di stilare e aggiornare l'elenco nel quale, d'ufficio o su richiesta dei comuni interessati, venivano inclusi i terreni montani.

La legge 12 settembre 2025, n. 131 recante disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane, prevede, in particolare, all'articolo 2, comma 1, l'emanazione di un DPCM per la definizione dei criteri per la classificazione dei comuni montani (che costituiscono le zone montane) al fine di individuare i comuni che, in base ai parametri altimetrico e della pendenza, rientrino nell'ambito di applicazione e contestualmente, l'elenco dei comuni montani. In data 11 maggio 2026, n. 121 è stato emanato il DPCM avente ad oggetto "Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131", pubblicato in G.U. Serie Generale n.155 del 07-07-2026.

La proposta di legge interviene in modifica alla legge regionale 68/2011 al fine di:

- a) prendere atto della nuova classificazione statale dei comuni montani;
- b) prevedere una classificazione dei territori montani ai fini regionali, assumendo come parametro di riferimento altresì la precedente classificazione statale assunta ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991; indicati nell'allegato B della legge regionale.

L'articolo 1 della pdl modifica l'articolo 83 prevedendo: **al comma 1**, la presa d'atto della nuova classificazione statale dei comuni montani, di cui al DPCM dell'11 maggio 2026, n. 121 avente ad oggetto "il Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131"; **il comma 2**, prevede di mantenere l'elenco dei territori già classificati in tutto o parte montano dalla previgente normativa statale e regionale (elementi contenuti nell'allegato B alla legge regionale), che come chiarito nel comma 3, non oggetto di modifica, detta classificazione ha rilevanza esclusivamente regionale e potrà venire in rilievo in tutto o parte nelle politiche regionali.

L'articolo 2 della pdl modifica l'articolo 90 sopprimendo la definizione di comuni con territorio classificato parzialmente montano e la relativa popolazione e assumendo come riferimento del territorio montano la classificazione statale.

L'articolo 3 della pdl interviene per modificare nelle tabelle dell'allegato B il corretto riferimento alla

legislazione statale di riferimenti, che come detto all'articolo 1, comma 2, potrà essere preso a riferimento esclusivamente per le politiche regionali.

L'articolo 4 della pdl contiene l'attestazione della neutralità sotto il profilo finanziario.

L'articolo 5 della pdl al fine di consentire una rapida e corretta procedura per la concessione dei contributi alle unioni di comuni, ne dispone l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Firenze, 14 settembre 2026

Presidente del Consiglio Regionale

Presidente della Commissione 1[^]

e p.c.

Presidente della Giunta Regionale

Consiglieri regionali

Segretario Generale Consiglio Regionale

Direttore Area di Assistenza istituzionale

Seduta 11 settembre 2026

Proposta di legge n. 48 “Disposizioni sui territori montani. Modifiche alla legge regionale 68/2011.”

Proponente: Giunta Regionale Presidente Eugenio Giani

PARERE OBBLIGATORIO

ESITO VOTAZIONE	
☒ favorevole ☐ favorevole con raccomandazioni ☐ favorevole con condizioni ☐ contrario ☐ non espresso	☒ unanimità ☐ maggioranza

Allegato: parere

d'ordine del Presidente
Andrea Di Bernardo

Proposta di legge n. 48 “Disposizioni sui territori montani. Modifiche alla legge regionale 68/2011.”

Proponente: Giunta Regionale - Eugenio Giani

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Seduta dell'11 settembre 2026

VISTI

- l'articolo 66 dello Statuto della Regione Toscana;
- la legge regionale n. 36 del 2000;
- il regolamento interno del Consiglio regionale;
- il regolamento interno del Consiglio delle Autonomie locali;

PREMESSO che con nota del 18 agosto 2026 è stata richiesta l'espressione del parere obbligatorio di questo CAL ai sensi dell'articolo 68 comma 1 del regolamento interno del Consiglio regionale del 24 febbraio 2015 n. 27, in riferimento alla proposta di legge n. 48 “Disposizioni sui territori montani. Modifiche alla legge regionale 68/2011.”

VISTA la legge regionale n. 68 del 2011 “Norme sul sistema delle autonomie locali”, con particolare riguardo alle norme relative alle classificazioni, statale e regionale, dei comuni c.d. “montani”;

VISTA la legge n. 131 del 2025 “Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 maggio 2026, n. 121, “Regolamento sui criteri per la classificazione dei Comuni montani”;

CONSIDERATO che la proposta di legge, apportando modifiche alla citata l.r. 68/2011, prende atto della nuova classificazione statale dei comuni montani derivante dal citato DPCM n. 121/2026 rispetto alla precedente normativa statale, prevedendo inoltre una classificazione dei territori montani ai fini dell'attuazione delle relative politiche regionali;

RICHIAMATA la votazione nella seduta dell'11 settembre 2026 in sede di Consiglio delle autonomie locali il cui verbale è conservato agli atti dell'Ufficio

DELIBERA

di esprimere all'**unanimità parere favorevole** sulla Proposta di legge n. 48 “Disposizioni sui territori montani. Modifiche alla legge regionale 68/2011.”